



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

**SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO SALVAGUARDIA E SVILUPPO AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 03-03-2015

OGGETTO: *Approvazione, con prescrizioni, del Piano di Investigazione Ambientale relativo area di proprietà Q8, ubicata in viale De Amicis n. 8, Scandicci.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

VISTO

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- La Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 30 "Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 14 giugno 2004, n. 566 "L.R. 25/98 e sue modifiche e integrazioni - Pubblicazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n° 14/R;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 67 dello statuto comunale vigente, relativo alle competenze dirigenziali;
- La disposizione del Sindaco n.171, del 17.11.2014, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore OO.PP., Manutenzione, Ambiente Parchi e verde all'ing. Paolo Calastrini;
- La relazione tecnica dell'Ufficio Ambiente depositata nel fascicolo agli atti;

CONSIDERATO

- Che il sito in oggetto non risulta inserito nell'elenco dei siti inquinati di cui al Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate, approvato con D.C.R.T. 384/99;
- Che tuttavia, trattandosi di un ex punto vendita carburante, censito nella tabella 20 dell'allegato 5 del *Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze*, pubblicato con Delibera di Giunta

Regionale n. 14 giugno 2004 n. 566, necessita di una proposta di controllo analitico dell'area, volta ad escludere la necessità di un eventuale intervento di bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 o dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Che ai sensi del citato *Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze*, la proposta di controllo analitico dell'area deve essere approvata dal Comune ed eseguita in contraddittorio con ARPAT, secondo le procedure di cui all'art. 48 della D.P.G.R.T. 32/R del 17.07.2001, successivamente sostituita dalla D.P.G.R.T. 25.02.04 n. 14/R;
- Che a conclusione delle verifiche ambientali deve essere presentata al Comune una relazione conclusiva che dia atto della non necessità di bonifica o, in caso di riscontrato inquinamento dei terreni e/o delle acque sotterranee, dovrà essere attivata la procedura di bonifica di cui all'art.242 e seguenti del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO

- Che sulla base di quanto sopra esposto in data 23.01.2015, ns. prot. n. 3525, il soggetto istante presentava, a firma della ditta MARES S.r.l., un piano di indagine preliminare alla rimozione del parco serbatoi interrati.
- Che in data 27.01.2014, ns. prot. n. 3990, l'Ufficio Ambiente provvedeva a inviare copia della suddetta relazione al Dipartimento Provinciale ARPAT richiedendo il parere di competenza;
- Che conseguentemente, con nota ns. prot. n. 8851 del 26.02.2015, il Dipartimento Provinciale ARPAT, in merito al piano presentato, ha espresso parere favorevole con le seguenti indicazioni:
 - che le indagini previste siano integrate con il campionamento del fondo scavo e lato scavo per la rimozione cisterne e che prima dell'inizio dei lavori venga fornito a questo Dipartimento un piano dettagliato di campionamento aggiornato;
 - si richiede inoltre che 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'indagine sia effettuata una comunicazione via PEC ad Arpat (accompagnata in via informale ad una comunicazione agli indirizzi a.bagnolesi@arp.at.toscana.it m.belfiglio@arp.at.toscana.it) per concordare le attività in contraddittorio. Nella stessa comunicazione dovranno essere indicati gli eventuali DPI che i tecnici Arpat dovranno indossare per l'accesso al cantiere ed il referente da contattare.

RITENUTO

- sulla scorta del parere Arpat ns. prot. n. 8851 del 26.02.2015 e facendone proprie le relative richieste, di poter procedere all'approvazione del Piano di Investigazione Ambientale prodotta dalla Società MARES S.r.l. ed all'autorizzazione all'esecuzione delle indagini ivi previste, relative al sito in oggetto.

DETERMINA

- A. Di approvare** il Piano di Investigazione Ambientale relativo all'area di proprietà Q8, ubicata in viale De Amicis n. 8, Scandicci, sulla base della richiesta della Società MARES S.r.l., pervenuta a questa Amministrazione in data 23.01.2015, ns. prot. n. 3525.
- B. Di autorizzare**, sulla base del parere ARPAT allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, l'effettuazione delle indagini previste nel suddetto

Piano di Investigazione Ambientale nelle modalità ivi riportate e con le seguenti prescrizioni:

- a. che le indagini previste siano integrate con il campionamento del fondo scavo e lato scavo per la rimozione cisterne e che prima dell'inizio dei lavori venga fornito a questo Dipartimento un piano dettagliato di campionamento aggiornato;
 - b. si richiede inoltre che 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'indagine sia effettuata una comunicazione via PEC ad Arpat (accompagnata in via informale ad una comunicazione agli indirizzi a.bagnolesi@arpat.toscana.it m.belfiglio@arpat.toscana.it) per concordare le attività in contraddittorio. Nella stessa comunicazione dovranno essere indicati gli eventuali DPI che i tecnici Arpat dovranno indossare per l'accesso al cantiere ed il referente da contattare.
- C. Di stabilire** che ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle indagini autorizzate dal presente atto debba essere comunque indirizzata anche all'Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci.
- D. Di stabilire** che qualora i risultati delle indagini autorizzate con il presente atto consentano di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) stabilite dal D. Lgs. 152/06, dovrà essere presentata al Comune di Scandicci, in triplice copia, una relazione tecnica contenente i risultati delle indagini svolte e attestante la non necessità di bonifica. Il Comune, sentita ARPAT, potrà in tal caso disporre con proprio atto la non necessità di bonifica e la fruibilità dell'area secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, dandone poi comunicazione ad ARPAT e Città Metropolitana di Firenze.
- E. Di stabilire** che qualora, al contrario di quanto al punto precedente, dalle indagini emerga un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dal D. Lgs. 152/06 per la destinazione d'uso prevista per l'area, dovrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 242, c.3 e seguenti del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- F. Di comunicare** il presente atto di approvazione al soggetto istante, Q8, a MARES srl, al SUAP del Comune di Scandicci, alla Città Metropolitana di Firenze e al Dipartimento Provinciale ARPAT.
- G. Di dare atto** che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Paolo Calastrini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE
Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.